

# Ordinanza dell'Assemblea federale concernente le domande di crediti d'impegno per acquisti di fondi o per costruzioni

*Disegno*

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 27 capoverso 1 della legge federale du 6 ottobre 1989 sulle finanze della Confederazione<sup>1</sup>,

visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 2003<sup>2</sup>

*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> Il Consiglio federale deve presentare alle Camere federali un messaggio speciale e con commento dettagliato, se il credito d'impegno richiesto per l'acquisto di fondi o per costruzioni, eccetto il settore dei PF, implichi per la Confederazione una spesa globale presumibile di oltre 10 milioni di franchi.

<sup>2</sup> Se la spesa globale non supera 10 milioni di franchi, il credito può essere chiesto, senza messaggio speciale, con il preventivo o con un'aggiunta. Questa procedura si applica pure ai progetti tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale.

## **Art. 2**

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione.

## **Art. 3**

Il decreto federale del 6 ottobre 1989<sup>3</sup> concernente le domande di crediti d'opera per acquisti di fondi o per costruzioni è abrogato.

## **Art. 4**

La presente ordinanza dell'Assemblea federale entra in vigore il ... .

<sup>1</sup> RS 611.0

<sup>2</sup> FF 2004 ...

<sup>3</sup> RU 1990 1013

Domande di crediti d'impegno per acquisti di fondi o per costruzioni.  
O dell'Ass. fed.

---